



## CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI BRESCIA "ONLUS"

### REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

#### TITOLO I - Elettorato attivo e passivo

**Art. 1** (Soci elettori) Hanno diritto ad esprimere il loro voto i Soci maggiorenni, ordinari e familiari, della Sezione di Brescia e delle sue Sottosezioni, che risultino in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno sociale in cui si svolgono le elezioni alla data delle stesse. Il diritto al voto sarà attestato dalla presenza del nominativo del Socio nell'elenco estratto dalla piattaforma di tesseramento e sottoscritto dal Presidente della Sezione. Qualora un Socio provveda al pagamento della quota associativa successivamente alla data di definizione dell'elenco, potrà esercitare il diritto di voto presentandosi al seggio munito del certificato di iscrizione. Tale certificato è disponibile nell'area riservata del portale ma può anche essere richiesto alla segreteria.

**Art. 2** (Soci eleggibili) Hanno diritto ad essere candidati per le cariche sociali i Soci maggiorenni ordinari e familiari iscritti alla Sezione di Brescia e alle sue Sottosezioni da almeno due anni completi di anzianità associativa. Potranno essere votati esclusivamente i Soci in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso alla data di presentazione delle candidature. Il Socio dovrà presentare la propria candidatura entro i termini prestabiliti e attraverso la compilazione dell'apposito modulo, in modo da consentire al Comitato Elettorale di verificare il possesso dei requisiti indicati dallo Statuto e dal presente regolamento. Ogni Socio avente diritto può presentare la propria candidatura per una sola carica sociale eccezion fatta per quella di delegato che potrà essere presentata anche in aggiunta alle altre tranne che a quella del presidente. Il modulo per la presentazione delle candidature è allegato al presente regolamento.

**Art. 3** (Casi di ineleggibilità) L'art. 29 dello Statuto sezionale indica i limiti di eleggibilità dei Soci. I componenti del Comitato Elettorale non possono essere candidati né eletti.

#### TITOLO II – COMITATO ELETTORALE E SCRUTATORI

**Art. 4** (Composizione) Il Comitato Elettorale è composto da minimo tre componenti effettivi più due supplenti ed è nominato dal Consiglio Direttivo, come previsto dall'art. 27 dello statuto sezionale, tra i Soci maggiorenni con almeno tre anni di anzianità associativa. Un componente del Comitato Elettorale che decidesse di candidarsi alle elezioni per gli organismi sezionali successivamente alla nomina dovrà dimettersi prima di presentare la propria candidatura.

**Art. 5** (Presidente del Comitato Elettorale) Il Presidente viene eletto tra i componenti del Comitato Elettorale nella prima riunione, ne coordina le riunioni successive, presiede il seggio elettorale ed ha la responsabilità della regolarità delle operazioni di voto.

**Art. 6** (Funzionamento del Comitato Elettorale) Il Comitato Elettorale delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente o del suo delegato. Di ogni riunione del Comitato Elettorale è redatto un verbale che dovrà essere reso disponibile al direttivo entro dieci giorni. Il Comitato Elettorale adotta tutte le decisioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato e per il miglior andamento delle operazioni di voto, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Generale, dello Statuto Sezionale e del presente Regolamento.

**Art. 7** (Compiti del Comitato Elettorale) Il Comitato Elettorale sovrintende alle operazioni di voto con l'obiettivo di gestirle al meglio a partire dalla data di inizio fino alla loro conclusione. Il Comitato Elettorale sovrintende alla regolarità delle operazioni di voto.

Il Comitato Elettorale provvede a:



## CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI BRESCIA "ONLUS"

- a) controllare la validità delle candidature verificando l'assenza di cause di ineleggibilità. Il Consiglio Direttivo e la segreteria della Sezione faciliteranno l'attività del Comitato Elettorale mettendo a disposizione della medesima quanto necessario;
- b) curare la redazione e la diffusione ai Soci della Sezione e delle Sottosezioni, della lista dei candidati ed i relativi curricula;
- c) predisporre le schede elettorali debitamente timbrate e firmate da almeno due componenti;
- d) organizzare le operazioni di voto vigilando affinché si svolgano con la massima regolarità;
- e) comunicare ai Soci i risultati dello scrutinio mediante affissione all'Albo della Sezione;
- f) decidere sugli eventuali reclami presentati;
- g) dare comunicazione agli interessati della avvenuta elezione mediante lettera firmata dal Presidente del Comitato Elettorale.

**Art. 8** (Scrutatori) Il Consiglio Direttivo nomina gli scrutatori in numero minimo di tre effettivi più due supplenti.

Gli scrutatori provvedono a:

- a) effettuare lo scrutinio delle schede in seduta pubblica;
- b) comunicare al Comitato Elettorale l'esito dello scrutinio.

### TITOLO III – MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO

**Art. 9** (Scheda Elettorale) Le schede dovranno riportare il timbro del CAI Sezione di Brescia e saranno validate attraverso la preventiva apposizione della sigla personale di almeno due componenti del Comitato Elettorale. Le schede oltre ai nomi dei candidati elencati in ordine alfabetico, dovranno contenere spazi vuoti pari al numero delle preferenze che possono essere indicate per consentire all'elettore di votare anche nominativi diversi da quelli presentati. In calce saranno riportate le modalità di espressione di voto con il numero delle preferenze esprimibili.

**Art.10** (Votazione) Come previsto dall'art. 14 dello Statuto le votazioni riguardano l'elezione del Presidente Sezionale, dei due vice Presidenti, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori dei conti e dei Delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano.

Per lo svolgimento delle operazioni elettorali dovranno essere presenti al seggio della Sezione almeno un membro del Comitato Elettorale e uno scrutatore. Presso le sedi delle Sottosezioni è richiesta la collaborazione del Reggente o di un suo delegato per organizzare le operazioni di voto.

Il Consiglio Direttivo fissa il programma dei giorni e della dislocazione dei seggi elettorali. Il Socio si recherà al seggio munito della propria tessera sociale e riceverà la scheda elettorale apponendo la propria firma a fianco del suo nominativo nella lista degli aventi diritto al voto. L'elettore è libero di votare anche Soci il cui nominativo non compaia sulla scheda, purché i nominativi prescelti godano del diritto dell'elettorato passivo.

E' escluso il voto per corrispondenza.

**Art. 11** (Voto per delega) Ai sensi dell'art. 16 dello statuto sezionale è ammesso il voto per delega. I Soci portatori di delega potranno esprimere il voto del delegante solo a patto che siano in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno sociale in corso e dimostrino di essere stati delegati da un Socio compreso nell'elenco ufficiale di cui all'art. 1. Ogni Socio potrà votare per delega per un massimo di altri tre soci. La delega dovrà essere conferita per iscritto ed il Comitato Elettorale ne verificherà la validità.

**Art. 12** (Preparazione dei seggi elettorali) Il seggio elettorale principale è costituito presso la Sede Sociale ma possono essere costituiti seggi anche presso le sottosezioni. Il Comitato Elettorale si attiverà in tempo



## CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI BRESCIA "ONLUS"

utile per predisporre il seggio elettorale principale ed il materiale necessario alle operazioni di voto. Luoghi, date e orari di apertura dei seggi dovranno essere comunicati a tutti i soci.

Sarà redatto un unico elenco per seggio contenente i nominativi dei Soci aventi diritto al voto. I nominativi dovranno essere posti in ordine alfabetico per cognome. I componenti del Comitato Elettorale e gli scrutatori presenti al seggio dovranno consegnare le schede elettorali ai Soci che si presentano per votare verificando che appongano la loro firma in corrispondenza del loro nominativo ed eventualmente in corrispondenza di quello del delegante.

### **Art. 13** (Votazioni nelle Sottosezioni)

Le Sottosezioni possono decidere di ospitare un seggio elettorale. I Soci delle Sottosezioni possono votare presso le stesse se il seggio è costituito, diversamente possono votare presso la Sezione.

**Art.14** (Scrutinio) - Le operazioni di scrutinio dei voti raccolti nei seggi della Sezione e delle Sottosezioni avvengono contestualmente e senza interruzioni nella data indicata dal Comitato Elettorale. Tali operazioni iniziano di regola immediatamente dopo la chiusura delle votazioni salvo che il Comitato Elettorale non ritenga opportuno di differirne l'inizio. In tale ipotesi lo scrutinio deve concludersi comunque entro e non oltre due giorni. Il Comitato Elettorale adotta tutte le opportune cautele per la salvaguardia e la conservazione delle urne contenenti le schede di voto che dovranno rimanere sigillate.

La presenza sulla scheda elettorale di firme diverse dalle sigle dei componenti del Comitato Elettorale, o di altri elementi che possano condurre alla identificazione del votante, condurrà all'annullamento della scheda. Nulle saranno dichiarate anche le schede che riportino un numero di preferenze superiore a quello dei candidati da eleggere. Le schede che possano portare ad incertezze di valutazione circa l'espressione del voto saranno opportunamente valutate dagli scrutatori.

**Art.15** (Proclamazione) - Risulteranno eletti per ogni carica sociale i Soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi a seguito dello scrutinio delle schede. La proclamazione degli eletti nelle rispettive graduatorie avverrà tramite affissione all'albo sezionale e pubblicazione sul sito istituzionale.

In caso di parità di voti risulterà eletto chi ha maggior anzianità di associazione al Club Alpino Italiano. Qualora venga meno, per qualsiasi causa successiva all'elezione, un componente del Consiglio Direttivo o del collegio dei Sindaci Revisori, la sostituzione avviene secondo l'ordine della rispettiva graduatoria risultante dalle elezioni.

**Art.16** (Reclami contro il risultato delle votazioni) Eventuali reclami contro l'operato del Comitato Elettorale, ovvero contro i risultati delle elezioni, devono essere presentati a norma del regolamento disciplinare del Club Alpino Italiano.

**Art.18** (Relazione finale) Adempiuti i suoi compiti, il Comitato Elettorale redige una breve relazione sull'andamento delle elezioni che presenterà al nuovo Presidente e al nuovo Consiglio Direttivo.

## TITOLO IV – NORME FINALI

**Art.19** (Approvazione) Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo della Sezione di Brescia nella seduta del 27 Novembre 2017. Spetta a tutti i Soci della Sezione di Brescia e delle sue Sottosezioni di rispettarlo e farlo rispettare. Per quanto non previsto da questo regolamento si applicano le disposizioni dello statuto e del regolamento generale del Club Alpino Italiano.